

Guido Alpa

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA  
NELL'ANNO 2010  
ROMA, 30 MARZO 2011**

«Gli avvocati che, con le forze della loro difesa,  
dirimono liti dalle sorti incerte,  
riparano torti, eliminano ingiustizie,  
provvedono al genere umano  
non meno che con battaglie e ferite  
salvassero patria e congiunti».

Giustiniano, *Codice*, II,7,xiv

**Sommario:** 1. La dimensione etica. – 2. La dimensione istituzionale. – 3. La dimensione professionale. – 4. La dimensione sociale. – 5. La difesa dei diritti, la mediazione, il recupero dell'arretrato. – 6. La collaborazione con le Istituzioni. – 7. Conclusione.

Signor Presidente della Repubblica,  
Signor Ministro Guardasigilli,  
Autorità, care Colleghe e cari Colleghi,  
Signore e Signori,

questa relazione cade a cinque mesi dell'insediamento del nuovo Consiglio, sì che nella relazione scritta e nell'appendice di do-

cumenti ad essa acclusa si tiene conto dell'attività svolta per gran parte nel corso della precedente Consiliatura: per questo vorrei esprimere gratitudine ai Colleghi che hanno prestato con tanta dedizione e competenza la loro opera nello scorso triennio, consentendo al Consiglio di conseguire gli obiettivi progettati, e accennerò ai progetti già presentati dalle Commissioni nelle quali si sono ripartiti i Consiglieri eletti per il triennio in corso; tra di essi, per la prima volta nella storia della nostra Istituzione, sono state elette contemporaneamente due Colleghe, l'avv. Carla Broccardo e l'avv. Susanna Pisano. Sono grato ai dipendenti e ai collaboratori esterni per l'impegno encomiabile con cui coadiuvano il Consiglio in tutte le sue molteplici e complesse attività.

La relazione fa seguito a quella con cui si è aperto il XXX Congresso forense tenutosi a Genova alla fine del novembre scorso e all'intervento svolto in occasione della seduta di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Cassazione. Riprenderò perciò i temi centrali di cui si è trattato in quelle sedi, aggiornandone i dati anche alla luce delle vicende che ci separano da quei recenti eventi.

In queste settimane si sono registrati fermenti di contestazione e di critica in molte sedi a causa della entrata in vigore della disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, ma le preoccupazioni dell'Avvocatura non sono concentrate solo su questo segmento della complessiva riforma della giustizia: riguardano anche il progetto di esaurimento dei procedimenti civili pendenti e sono alimentate dalla situazione in cui versano le professioni intellettuali nella persistente fase di crisi economica che si è abbattuta sul Paese, nel ritardo segnato dall'iter di approvazione della riforma della professione forense, nel futuro incerto dei giovani avvocati, nei maggiori oneri resisi necessari per salvaguardare il trattamento pensionistico, nel clima di aperta ostilità che circonda, oggi più che mai, l'Avvocatura. Sì che gli avvocati guardano alle loro istituzioni rappresentative con fiducia ma anche con un senso di attesa: si chiede che esse, nei rispettivi ruoli, si facciano tramite delle esigenze della categoria. Oltre alla custodia dei valori sui quali per tradizione ormai secolare si fonda la missione della difesa dei diritti dei cittadini, le istituzioni rappresentative si trovano in questo frangente a dover moltiplicare l'impegno nella difesa dei diritti degli avvocati. Sono momenti ricorrenti nella storia dell'Avvocatura, come documentano gli atti congressuali con le pagine memorabili di Giuseppe Zanardelli, di Vittorio Emanuele Orlando, di Piero Calamandrei.

Per il Consiglio è un impegno che si affianca a quello proprio del controllo deontologico, e che si risolve nella costruzione non solo della dimensione etica in cui si deve svolgere la missione dell'avvocato ma anche nella costruzione delle regole che riguardano la sua attività, nella costruzione delle regole che stanno alla base del suo ministero nel processo, nella salvaguardia della sua indipendenza e quindi della sopravvivenza stessa dell'Avvocatura.

## 1. LA DIMENSIONE ETICA

Nel corso del 2010 sono stati esaminati 308 ricorsi, di cui 84 si sono conclusi con il rigetto, 78 con la declaratoria di inammissibilità, 26 parzialmente accolti, 22 accolti; quanto alle sanzioni, è stata comminata in due casi la radiazione, in tre la cancellazione, in 46 la sospensione, in 26 la censura, in 15 l'avvertimento; i ricorsi pendenti, alla fine del 2010, erano 327; confidiamo, attesa la frequenza delle udienze, di riuscire anche questa volta a concludere l'anno senza arretrato.

Desidero esprimere viva gratitudine ai Sostituti Procuratori Generali – attualmente i Consiglieri Massimo Fedeli e Domenico Iannelli, Pasquale Ciccolo e Giovanni Galati – che hanno cooperato alla puntuale ed equa amministrazione della giustizia deontologica; e mi preme sottolineare che nella quasi totalità dei casi le loro conclusioni sono state confermate dalle decisioni del Consiglio. In più, sono ben rare le decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno espresso un orientamento divergente rispetto alle decisioni del Consiglio.

L'applicazione delle regole del codice deontologico ha registrato orientamenti consolidati: mi riferisco in particolare ai principi affermati in materia di prova del fatto addebitato al professionista, di contestazione degli addebiti e relativa specificazione, di prescrizione dell'azione disciplinare, di tassatività degli atti impugnabili dinanzi al Consiglio, di difetto di legittimazione alla rappresentanza processuale, di composizione del collegio, di obbligatorietà della citazione dell'incolpato a comparire e della sua audizione, informazione (e non di pubblicità indiscriminata), ed ai canoni riguardanti il comportamento da tenere con clienti, con i magistrati e con i colleghi, nonché alla corretta applicazione delle regole sulle tariffe.

A proposito dei rapporti con i clienti, l'inconsulto abbandono del regime tariffario e la permissività introdotta dall'abrogazione del

divieto del patto di quota lite hanno purtroppo agevolato la commissione di illeciti e reso più difficile il compito degli Ordini di vigilare sul comportamento degli iscritti. E tuttavia la consapevolezza della missione svolta e la saldezza dei principi morali che albergano nell'animo di ogni avvocato che abbia prestato giuramento e sappia come il suo comportamento sia monitorato non solo nel corso dell'attività professionale ma possa essere anche sindacato al di fuori di essa, quando sia tale da cagionare disdoro per l'intera categoria, hanno fatto sì che fossero rari i casi percepiti di allontanamento dal rigore espresso dal codice.

Il nostro è un codice preso a modello dalle Avvocature di molti Paesi europei, che vi riconoscono un impianto, un complesso di principi, e una descrizione esemplificativa delle fattispecie rilevanti che consentono agli avvocati di trovarvi un breviario semplificato e chiaro dei loro doveri, e agli Ordini un metro di giudizio tendenzialmente uniforme.

Si tratta di un codice progressivamente aggiornato mediante il processo ermeneutico, tenendo conto delle istanze e delle correnti che si accompagnano alla evoluzione della società: fenomeno proprio di ogni *corpus iuris*, particolarmente significativo per una professione votata alla applicazione del diritto.

## 2. LA DIMENSIONE ISTITUZIONALE

Libertà e autonomia sono fondamentali nell'esercizio della professione forense: non si tratta di una attività certificativa né di una semplice cooperazione all'attività economica, ma di un ministero fondativo dello Stato di diritto: là dove gli avvocati sono un semplice complemento, là dove non possono esprimere la loro voce, là dove vi sono limiti alla loro rappresentanza non vi è democrazia. Sono gli avvocati che pretendono il rispetto dei valori costituzionali, sono gli avvocati che si attivano per l'osservanza del principio di legalità, sono gli avvocati che si spongono in prima linea contro i soprusi, le sopraffazioni, la lesione dei diritti. E per questo intendiamo favorire ogni intervento che sia destinato a riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa e a rafforzare il ruolo del difensore nel processo penale.

Ma l'attività forense è diventata più complessa nel corso degli ultimi decenni, e solo oggi ne avvertiamo tutto il peso: la complessità delle fonti ci impegna a ricondurre ogni questione ad una

trama di regole tra loro non perfettamente coordinate, la pluralità di competenze ci richiede di fare scelte rischiose del giudice da adire, l'incertezza del dettato legislativo ci suggerisce di ricercare i significati più ragionevoli ma molto spesso opinabili, la non frequente univocità degli indirizzi giurisprudenziali ci riserva talvolta soluzioni imprevedibili. E ciò che si può rilevare nel diritto interno si riflette anche nel diritto comunitario, in cui la legislazione è frammentata, le direttive formulate in modo evasivo, le regole attuative talvolta addirittura discorsive, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia spesso elusiva dei problemi.

Dobbiamo combattere per usare senza errori gli strumenti del mestiere, ma oggi dobbiamo combattere per assicurare l'accesso alla giustizia, per assicurare l'equilibrio dei poteri, per garantire il principio di eguaglianza e per mantenere intatta la nostra libertà.

Libertà che si fonda sulla fiducia nel rapporto con il cliente, sul segreto professionale, sulla competenza e sul rispetto da parte di ogni istituzione.

### 3. LA DIMENSIONE PROFESSIONALE

Per l'appunto, non c'è libertà là dove l'avvocato che non partecipi all'azione criminosa sia imputato per avere espresso il suo parere sulla situazione giuridica in cui versa il cliente.

Non c'è libertà là dove l'avvocato sia esposto a perquisizioni che annientano il *legal privilege*; «nel prevedere la possibilità di perquisizioni negli uffici degli avvocati gli Stati sono tenuti a predisporre garanzie speciali al fine di salvaguardare il rapporto di confidenzialità dell'avvocato con il proprio cliente e tutelare così la buona amministrazione della giustizia», ha precisato la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza del 21 gennaio 2010, n. 43757/05, in quanto «gli avvocati occupano una posizione centrale nell'amministrazione della giustizia, dato il loro ruolo di assistenza dei cittadini dinanzi al giudice che permette di qualificarli come "ausiliari" della giustizia».

Non c'è libertà là dove la funzione tipica dell'avvocato sia esercitabile da chi non ha la sua formazione culturale, non ha conseguito il titolo legale, non ha l'esperienza propria degli uomini di legge, non è in grado di decifrare la corretta situazione giuridica in cui versa l'assistito.

Non c'è autonomia là dove la categoria non sia in grado di autodisciplinarsi: una disciplina che – si badi – non discende semplicemente dalla libertà associativa, che affida ai probiviri la soluzione delle questioni di contrasto con lo statuto votato dai membri e riservato solo a coloro che sono stati cooptati nella compagine associativa, ma discende da un sistema composito portato da norme costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.), norme ordinarie e sub primarie (quali la legge professionale e il suo regolamento attuativo), e norme dettate dai rappresentanti di secondo grado, eletti dagli Ordini e perciò riconosciuti – non solo formalmente – nel loro ruolo istituzionale. Il bilanciamento tra normativa ordinaria e normativa creata dal Consiglio nazionale forense riposa in ciò: che il legislatore, per assicurare autonomia e libertà all'Avvocatura ha assegnato al Consiglio il compito di tradurre in regole i principi costituenti la cornice dei valori della difesa e dell'assistenza in giudizio e anche nell'attività stragiudiziale. Regole dunque che riguardano la deontologia e la formazione professionale dell'avvocato, inclusi l'obbligo di aggiornamento e la facoltà di specializzazione in determinati settori. Il potere regolamentare, esercitato dal Consiglio in una con gli Ordini forensi e con la consultazione delle Associazioni forensi, è quindi garanzia di libertà: non può essere per intero assorbito dalle competenze del legislatore, né demandato ad atti amministrativi.

La dimensione professionale si basa sulla competenza: l'esito registrato dal regolamento sull'aggiornamento professionale è stato altamente positivo, e l'interesse a raggiungere una più elevata qualificazione è testimoniato dalla partecipazione diffusa ai seminari e ai corsi organizzati dagli Ordini e dalle Associazioni, ma anche dal favore con cui sono seguiti i congressi di aggiornamento forense allestiti dal Consiglio. Proprio la scorsa settimana si è celebrata la sesta edizione di questa iniziativa, che ha registrato più di tremila domande di iscrizione, quasi duemila partecipanti, più di un centinaio di relatori in una trentina di tavole rotonde dedicate al "dialogo tra gli avvocati e la giurisprudenza", in tutti i settori del diritto positivo. La tradizione dei Congressi di aggiornamento forense è divenuta un simbolo dell'impegno con cui gli avvocati ottemperano al dovere di formazione: in particolare i giovani, che hanno compreso come la concorrenza si misuri sul merito, sull'aggiornamento continuo, sulla scelta della strategia difensiva, sull'abilità nella redazione degli atti, sulla corretta interpretazione e ap-

plicazione delle sentenze, oltre che naturalmente sulla consulenza stragiudiziale.

Basta scorrere l'indice dei temi per rendersi conto della sempre più estesa giuridificazione degli interessi e quindi delle competenze richieste agli avvocati.

#### 4. LA DIMENSIONE SOCIALE

La professione forense può contare su due *atout*: la sua tradizione storica e la sua solidità di base nelle temperie epocali. La tradizione storica è documentata dalla epopea risorgimentale in cui avvocati rivoluzionari, avvocati riformatori, avvocati legislatori hanno gettato le fondamenta dell'Unità d'Italia; successivamente, dal rifiuto di asservimento al regime totalitario, dalla rifondazione costituzionale del Paese, dalla difesa del principio di legittimità anche nei momenti più cruciali, negli anni di piombo, e nella lotta alla mafia e alla corruzione, nella lotta per l'accesso alla giustizia in forme appropriate e costituzionalmente adeguate.

Il superamento delle temperie epocali ha richiesto un grande spirito di adattamento e di abnegazione. Ma oggi l'Avvocatura è cambiata, nella sua composizione sociale, nell'afflusso di tanti giovani che vedono nel conseguimento del titolo professionale anche una larvata promessa di lavoro, e poi nella considerazione del ruolo della donna nelle professioni, e soprattutto nel contesto dei rapporti economici. L'individualismo proprio di chi difende i diritti impedisce di considerare l'Avvocatura come un'armata compatta di 230.000 unità. Ma il ruolo svolto da ciascuno dei suoi componenti costituisce motivo di preoccupazione e di ostilità da parte di istituzioni, di potentati economici, di altre categorie professionali: nel corso della audizione dinanzi alla Commissione legislativa della Camera dei Deputati ho avuto modo di segnalare l'insistenza con cui si esprimono le critiche o le iniziative ostative (esplicite o sotterranee) di cui è fatta oggetto la nostra categoria specialmente in questo momento.

Nessuna categoria è stata presa di mira come l'Avvocatura nel corso della approvazione dei progetti di riforma di singole professioni: si è tentato di assorbire la disciplina dell'attività forense in un disegno generale delle professioni, stemperandone così i caratteri tipici e svuotandone il rilievo costituzionale; si è tacciata la categoria di corporativismo, dimenticando che il numero degli iscritti

agli Ordini è di per sé garanzia di concorrenza; si è criticata la richiesta di ripristino delle tariffe e del divieto del patto di quota lite adducendo che la nostra attività è affine alla produzione di beni e servizi, dimenticando che i diritti costituzionalmente garantiti non sono negoziabili, che la loro difesa tecnica richiede un lungo iter formativo e di esperienza pratica, che nessuno, che abbia pure appreso nozioni di diritto, può sostituirsi a coloro che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza, abbiano frequentato le scuole, abbiano effettuato il tirocinio, abbiano superato l'esame di Stato, abbiano conseguito e mantenuto l'iscrizione all'albo forense. Del pari, si è asserito che la pretesa di veder riconosciuta la riserva in materia di consulenza legale è contraria alla disciplina comunitaria, ignorando sia le regole fissate proprio in sede comunitaria dalle direttive sullo svolgimento della professione forense e sullo stabilimento degli avvocati, sia i principi fatti salvi dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalla Corte di Giustizia.

Il testo approvato dal Senato ed ora approdato alla Camera non ha accolto tutte le richieste dell'Avvocatura: un progetto, equilibrato e moderno, che tutte le istituzioni rappresentative, ordinistiche e associative, avevano contribuito con spirito unitario a redigere; nel suo iter il testo è stato modificato, in alcuni punti mutilato.

Oggi la riforma è a metà del suo cammino, ma ragioni di urgenza, dovute alle condizioni in cui versa la nostra professione ne richiedono la approvazione sollecita.

Troppi affidamenti sono stati dati, troppe delusioni si sono registrate, troppi intoppi si sono dovuti superare: ormai è tempo di chiudere il percorso, ed è quindi venuto il momento di superare nell'agone politico le contrapposizioni acute e pregiudiziali, che appaiono del tutto incomprensibili: non si comprende perché la riforma forense sia divenuta terreno di scontro politico anziché strumento di sostegno a chi per sua vocazione e per sua missione difende i diritti dei cittadini.

Ai giovani, ai quali si vuole garantire se non un futuro certo almeno un futuro guidato da regole adeguate, si vorrebbe assicurare una formazione universitaria appropriata, ma selettiva, una pratica effettiva, un avvio professionale soddisfacente. Il progetto approvato dal Senato non costituisce un testo ottimale ma avvia un processo di qualificazione che non può attendere migliori formulazioni, stanti la situazione attuale e le attese ormai ineludibili che si sono accumulate nel corso degli anni: anzi, dei decenni, se si pensa che il primo progetto di riforma risale al 1947, un proget-



to arrivò alla approvazione del Senato e si arenò, numerosi altri testi sono stati oggetto di iniziative legislative senza mai approdare a nulla di concreto.

## 5. LA DIFESA DEI DIRITTI, LA MEDIAZIONE, IL RECUPERO DELL'ARRETRATO

Sulla riforma della giustizia non posso che rinviare alle osservazioni già svolte nella relazione introduttiva del Congresso nazionale, alle parole pronunciate nel corso della inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Cassazione, alle posizioni assunte dal Consiglio riguardo alle recenti innovazioni. Il Consiglio valuterà nelle prossime riunioni le regole sul "processo breve" e sulla responsabilità del magistrato.

Sulla mediazione questo Consiglio – che per dovere istituzionale non può promuovere iniziative di protesta – ha avuto modo di rilevare che l'attuale disciplina solleva ragioni di perplessità sull'impianto dell'intero sistema, che presenta profili di incostituzionalità, quanto alla obbligatorietà della composizione della lite, alla mancata previsione dell'assistenza dell'avvocato, ai costi aggiuntivi che si impongono a chi vuole accedere alla giustizia, per gli ostacoli che si frappongono al cittadino che voglia adire il giudice naturale, per le sanzioni a cui sono sottoposte le parti e gli avvocati nelle circostanze previste, per la insufficiente qualificazione dei conciliatori, per la sostanziale preventiva allocazione delle cause ad operatori privati. E per tante altre ragioni che i tempi di questa relazione mi impediscono di declinare.

A queste ragioni di merito si aggiungono le difficoltà operative che stanno incontrando gli Ordini forensi nella costituzione degli organismi di conciliazione: la indisponibilità delle aule presso i tribunali, dove dovrebbero collocarsi gli organismi di conciliazione organizzati dagli Ordini forensi secondo le prescrizioni della legge; la carenza di personale e di risorse; l'esiguo numero di conciliatori iscritti agli albi forensi; la difficoltà già riscontrata dagli organismi di conciliazione a dotarsi di copertura assicurativa; la ristrettezza dei tempi per organizzare un servizio efficace e utile a tenere testa alla mole di procedimenti attesa. Tali ragioni hanno indotto il Consiglio a chiedere la proroga di un anno per tutte le materie, come si era proposto nella riunione indetta dal Ministro Guardasigilli, nella quale si è verificata la situazione in atto a distanza di due

mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo; verifica che si sarebbe dovuta ripetere a breve distanza di tempo. Considerata la situazione attuale, ribadiamo la necessità di un intervento legislativo urgente che riporti la disciplina e il sistema complessivo nell'alveo delle garanzie costituzionali. L'imminenza dell'entrata in vigore della disciplina ha indotto il Consiglio – direttamente, avvalendosi della Scuola superiore dell'Avvocatura, e in collaborazione con gli Ordini forensi – ad organizzare centinaia di incontri e corsi per formare gli avvocati che saranno chiamati ad assistere i cittadini nei procedimenti di mediazione. Il Consiglio ha predisposto un modello di regolamento per gli organismi forensi, ha istituito un gruppo di lavoro per poter assistere gli Ordini in questo difficile compito.

Si è però preferito coinvolgere competenze diverse da quelle legali, organismi di natura privata, personale avventizio non qualificato, soprattutto ignaro degli aspetti giuridici delle controversie da comporre, sulla base di una nozione errata di conciliazione.

Perché così come è stato concepito il sistema si è dato ingresso ad una fase preprocessuale, che del processo ha tutti gli aspetti e che nel processo ordinario susseguente alla mancata definizione porta il suo peso.

È facile dire che temiamo la mediazione perché temiamo che essa riduca i nostri redditi, è facile dire che l'alto numero degli avvocati è causa del contenzioso, è facile dire che oggi si può evitare il coinvolgimento degli avvocati, perché le cause sono troppo lunghe e i costi legali troppo alti.

È un teorema prospettato in modo subdolo e corporativo: la durata delle cause ha ben altre ragioni, la competitività non si misura sui costi legali, le tariffe sono una garanzia, la necessità di conoscere professionalmente il diritto e di avvalersi di *professionisti* costituiscono il fondamento della difesa dei diritti e della legalità delle operazioni economiche. Non è un caso che in ogni ordinamento dei Paesi europei si assicuri una disciplina speciale alla professione forense, e si assicurino garanzie – non "barriere" – a chi ha bisogno di giustizia.

Sul progetto di recupero dell'arretrato che vede non nell'avvocato ma in magistrati a riposo l'ausiliare del giudice ribadiamo le critiche espresse a proposito del precedente progetto presentato dal Governo e poi opportunamente ritirato: non è con l'ingresso di alcune centinaia di redattori di sentenze che si può risolvere il problema, né con la motivazione sintetica, né con il tirocinio dei gio-

vani presso gli uffici giudiziari, e tanto meno con la imposizione di ulteriori balzelli.

Non sono le modifiche ai testi normativi né i palliativi ad essere risolutori: al Congresso abbiamo presentato le proposte dell'Avvocatura incentrate sull'ampliamento dell'organico, sulla riforma dei giudici onorari, sul reperimento di ingenti risorse finanziarie, sul completamento del sistema processuale informatico, sulla riorganizzazione degli uffici. Abbiamo sempre offerto collaborazione al Governo e al Parlamento per risolvere insieme questi problemi, e l'Avvocatura vuol assumersi la sua parte. Un compito che si deve perseguire uniti, poiché chi aggredisce le Istituzioni forensi impedisce alla categoria di svolgere serenamente e proficuamente il suo ruolo.

## 6. LA COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI

Come dicevo, anziché criticare i testi approvati il Consiglio avrebbe desiderato contribuire alla loro formazione, nella certezza che si sarebbe potuto assicurare un migliore accesso alla giustizia, l'osservanza dei principi costituzionali, l'attuazione del principio di legittimità, e far sì che gli avvocati fossero i protagonisti, insieme con i magistrati, di un rinnovamento del sistema di amministrazione della giustizia.

Si è avviata in modo fruttuoso la collaborazione con il Consiglio superiore della Magistratura, soprattutto con riguardo alla formazione comune di magistrati e avvocati e con riguardo alla vigilanza sulle incompatibilità.

Ed una collaborazione proficua con la Corte Suprema di Cassazione che va ben al di là della partecipazione al Consiglio direttivo, progettando una articolata attività seminariale concernente la funzione nomofilattica della Corte e il controllo di legittimità.

## 7. CONCLUSIONE

Questa giornata è per noi singolare non solo perché presenta alle Autorità il Consiglio già operativo nella sua nuova formazione, con le Commissioni, con le Fondazioni e con i programmi di cooperazione per l'attuazione del principio di parità e la tutela delle categorie deboli, le donne e i giovani che svolgono la professione fo-

rense, ma anche perché si articola in più iniziative, con cui inauguriamo *l'Anno dell'Avvocatura*.

Questa cerimonia di inaugurazione sarà seguita dalla consegna di borse di studio per i ricercatori che partecipano al progetto di storia dell'Avvocatura, avviato dieci anni fa e progressivamente realizzato con la pubblicazione di rilevanti saggi, con l'allestimento di seminari, con la discussione di tematiche del tutto nuove per la storia del nostro Paese. Il Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno agli Italiani ha detto che "non possiamo come Nazione pensare il futuro senza memoria e senza coscienza del passato". La lotta per i diritti è racchiusa nel nostro passato ed è il fulcro del presente, dovrà essere la molla propulsiva per il futuro.

Al fine di testimoniare i valori per i quali l'Avvocatura lotta anche nei momenti più difficili si rinnoverà l'impegno a garantire la difesa dei diritti umani e la lotta alle discriminazioni con l'esposizione di alcuni documenti inediti risalenti alla applicazione delle leggi razziali in danno agli avvocati ebrei iscritti agli Albi; Colleghi privati del loro lavoro e dei loro diritti, famiglie private di ogni sostentamento e costrette ad emigrare o a nascondersi per sfuggire alla persecuzione; Colleghi che pagarono il fio di essere ascritti ad una "razza" classificata come "inferiore". Saranno rievocate alcune figure luminose che si prodigarono con abnegazione a favore dei perseguitati e che continuarono, credendo nei valori del diritto, a coltivarne la cultura anche in circostanze calamitose. Sono grato per le testimonianze e i documenti ai Colleghi Federico Ascarelli, Giorgio Sacerdoti, Delia Tedeschi, Sally Valobra, alla Università degli Studi di Pisa, al prof. Pinchera e alla signora Fanfani, alla Comunità israelitica di Roma e al presidente Riccardo Pacifici, con cui abbiamo avviato, anche in occasione della mostra organizzata l'anno scordo, una proficua collaborazione.

Grazie all'allestimento dei pannelli e del filmato predisposti dall'Ordine degli Avvocati di Torino abbiamo potuto rievocare anche in questa sede la figura del Presidente avv. Fulvio Croce, assassinato dalle Brigate Rosse per aver assunto la difesa d'ufficio degli imputati, pagando con la vita l'affermazione del diritto-dovere di difesa: una figura luminosa che, percorrendo i sentieri aspri delle garanzie processuali, ha consapevolmente affrontato il rischio del suo ruolo e additato a tutti noi un modello insuperabile di avvocato votato al martirio, come lo furono Francesco Mario Pagano, gli avvocati del Risorgimento, gli avvocati della Resistenza, Giorgio Ambrosoli e tanti altri, incluso il Mahatma Gandhi, con la cui im-

magine si apre il percorso destinato agli studenti delle scuole superiori che visiteranno la mostra sull'Avvocatura.

Queste iniziative guardano al passato ma sono proiettate nel futuro: un futuro che vogliamo più certo e più sicuro per la nostra professione, e non per interesse corporativo, ma nell'interesse dei cittadini e quindi dell'intero Paese.

Costruire un futuro migliore con il contributo del Consiglio e di tutte le componenti unite dell'Avvocatura: è un impegno, assunto anche a nome di tutti i Consiglieri, che desidero confermare in questa sede.